

06763-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 100/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 3114/2025

FILIPPO CASA

- Relatore -

CC - 05/11/2025

PAOLA MASI

R.G.N. 24399/2025

BARBARA CALASELICE

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

 alias nato il

avverso l'ordinanza del 23/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. [redacted] in precedenza identificata come [redacted] rievocate diverse vicende giudiziarie trattate, a partire dal 2017, dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e Milano, dai Giudici tutelari di Parma e Como, dai Magistrati di sorveglianza di Catanzaro, Milano e Varese, interpellava, con atto scritto vergato a mano, il Tribunale del riesame di Venezia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, il Magistrato di sorveglianza di Padova, il Giudice tutelare di Padova e il Curatore speciale/Amministratore di sostegno avv. [redacted] affinché venisse sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento al "vuoto normativo" concernente la possibilità di efficace ed effettivo accesso alla giustizia, ai sensi degli artt. 24 Cost. e 13 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of Persons with Disability, sintetizzata dall'acronimo C.R.P.D.), per le persone, come la istante, appartenente a "genere non binario femminile", "disabile", "etnia autistica", alla quale non è stato assicurato il rispetto del "Progetto di vita" assentito dall'Autorità giudiziaria.

2. Il Presidente della Sezione del riesame del Tribunale di Venezia, con atto vergato a mano in data 23 giugno 2025, in considerazione della condizione di "definitiva" inerente alla richiedente, implicante l'insussistenza di alcun profilo di competenza per il Tribunale del riesame, disponeva il "non luogo a provvedere".

3. Con atto inoltrato in data 24 giugno 2025 per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Padova, [redacted] conferiva all'avv. [redacted] procura speciale per ricorrere in Cassazione "avverso il provvedimento n. SENZA del 23.06.2025 emesso dal Tribunale del riesame di Venezia con riferimento al ricorso pregiudiziale alla consulta mod. Ip.1 1554 del 19.06.2025".

4. Il Presidente della Sezione del riesame del Tribunale di Venezia, con atto vergato a mano in data 25 giugno 2025, disponeva testualmente: *"Allo stato, non luogo a provvedere. Si inserirà nel fascicolo qualora venga depositato ricorso in Cassazione"*.

5. [redacted] alias [redacted] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [redacted] *"avverso il provvedimento di non luogo a provvedere del 25.06.2025 del Tribunale del riesame di Venezia sulla richiesta di remissione alla Corte costituzionale presentato"* con IP1 n. 1554 del 19 giugno 2025.

Deduce, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1 l. cost. n. 1 del 1948 e 23 l. n. 87 del 1953, nonché degli artt. 24 Cost. e 13 C.R.P.D., recepita nel nostro ordinamento con l. n. 18 del 2009.

Si duole della illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che l'istanza presentata era munita dei requisiti "della non manifesta infondatezza e del dubbio sulla legittimità costituzionale del nostro ordinamento, laddove non prevede mezzi giuridici idonei a dare attuazione all'art. 13 C.R.P.D.".

La difesa rappresenta che molti giudici, in passato, nel definire procedimenti coinvolgenti la ricorrente, hanno riconosciuto il ruolo dell'amministratore di sostegno "come primario dovere del Ministero della Giustizia" e la necessità di una "progettualità universale per le cure dell'autismo", evidenziando, tuttavia, che la [REDACTED] si trova detenuta presso la sezione maschile della Casa di reclusione di [REDACTED] senza cibo privo di glutine, senza farmaci e con l'impossibilità di vedere riconosciuto il proprio "Progetto di vita".

Il Giudice adito, nel rigettare l'istanza della detenuta, avrebbe potuto e dovuto motivare in merito all'assenza dei requisiti di non manifesta infondatezza e della rilevanza delle censure formulate.

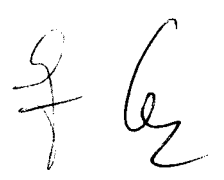
6. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre, preliminarmente, precisare che il provvedimento oggetto di impugnazione non è il "non luogo a provvedere" del 23 giugno 2025 (emesso dal Presidente del Tribunale del riesame di Venezia in ordine alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sul "vuoto normativo" per un'efficace tutela dei detenuti con le disabilità del ricorrente), ma il successivo "non luogo a provvedere" reso dallo stesso Presidente dell'organo del riesame di Venezia il 25 giugno 2025, con cui si riscontra una interlocutoria comunicazione veicolata dal carcere afferente al conferimento all'avv. [REDACTED] di procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del 23 giugno.

Va, inoltre, precisato che, stante la descritta detenzione di [REDACTED] presso un reparto maschile, nel prosieguo la parola "ricorrente" sarà preceduta dall'articolo determinativo "il".

2. Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.



2.1. In primo luogo, perché al Tribunale del riesame, ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., non è attribuita alcuna competenza in merito alle impugnazioni proposte da chi, come l'odierno ricorrente, si trovi nella fase della espiazione della pena.

2.2. In secondo luogo, perché il provvedimento impugnato, emesso dal Presidente del Tribunale del riesame, riveste, all'evidenza, natura amministrativa e ordinatoria, sicché esso non è suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione, anche perché i provvedimenti di carattere giurisdizionale, eventualmente impugnabili in sede di legittimità, adottati dal suddetto Tribunale sono espressione del Collegio e non di un organo monocratico.

2.3. In terzo luogo, perché ogni questione di legittimità costituzionale, a mente dell'art. 23 l. 11 marzo 1053, n. 87, non può che essere sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale – presupposto mancante nel caso di specie – e, certamente, non può avere ad oggetto la generica denuncia di un "vuoto normativo" afferente a un determinato settore.

3. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Segue la formula di oscuramento come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ^{parte} il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025

Il Consigliere estensore

Filippo Casa

Il Presidente

Giuseppe De Marzo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Deposita in Cancelleria oggi
19 FEB. 2026
Roma, il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. G. L. G. M.